

# TI\_GERICHTE INC.2005.23606 vom 4. Januar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-01-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2005.23606](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2005.23606)

FR: TI\_GERICHTE INC.2005.23606 du 4 janvier 2006

IT: TI\_GERICHTE INC.2005.23606 del 4 gennaio 2006

## Regeste

Proroga della carcerazione in vista di allontanamento

## Erwägungen

### E. 11

gennaio 2006 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin sedente per statuire sull'istanza/decisione del 4 gennaio 2006 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona relativa alla proroga della carcerazione in vista dell'allontanamento cui è astretto \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ preso atto che la difesa non ha presentato osservazioni; visti gli inc. GIAR 236.2005.3/4/5/6 e quello della SPI; ritenuto e considerato in fatto 1. I fatti che preludono alla presente decisione sono già stati analizzati in precedente sentenza (7 ottobre 2005, GIAR 236.2005.5), cui si può far riferimento: 1. \_\_\_\_\_ è stato incarcerato il 13 luglio 2005, a seguito di decisione 25 aprile 2005 della SPI, intimata il 13 luglio 2005 (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento (doc. 1, inc. GIAR 236.2005.3). \_\_\_\_\_ è stato sentito il giorno successivo da questo giudice che ha confermato legalità ed adeguatezza della carcerazione, con le seguenti motivazioni: " - le condizioni di cui all'art. 13 b lett. b, c e d LDDS sono date vista l'assenza di collaborazione, le ripetute infrazioni alla LStup (125 II 369) con conseguente pericolo per l'ordine pubblico e l'esistenza di una decisione dell'ufficio competente di non entrata nel merito sull'asilo. Nel contempo l'autorità preposta all'allontanamento viene invitata ad attivarsi per quanto di sua competenza nel rispetto del principio di celerità)" (inc. GIAR 236.2005.3, doc. 2) 2. Con decisione/istanza del preventiva 26 settembre 2005 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2 seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 13 ottobre 2005 ex art. 10 LPAm e non l'11 ottobre 2005 come erroneamente indicato nella decisione/istanza - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di tre mesi (cioè sino al 13 gennaio 2006; cfr. art. 10 LPAm) se confermata dal GIAR (doc. 1 inc. GIAR 236.2005.5; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI, rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura". 2. In diritto, e non senza riferimento alla decisione di incarcerazione, la precedente decisione si esprimeva come segue: "5. La decisione sull'eventuale proroga della carcerazione in vista dell'esecuzione dell'allontanamento esige ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto all'originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria validità. Inoltre, la concessione di una proroga della carcerazione esige la presenza di "particolari ostacoli [...] all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione" (art. 13b cpv. 2 LDDS).

Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio, ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard, *Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile*, tesi di dottorato dell'Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997, pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.). Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione, in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art.

### **E. 13**

marzo 2006 , compreso. 2. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 (quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC). 3. Intimazione: giudice Ursula Züblin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.